



### *Borse di Studio*

#### *Art. 1 - Ambito e modalità di applicazione.*

1. L'ASI, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. o) del proprio Statuto, promuove l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca e favorisce, sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca, anche con il coinvolgimento del mondo produttivo Statuto e, con riferimento all'art. 3, lettera g) del D. Lgs. 128/2003, provvede alla qualificazione ed alla specializzazione professionale di giovani laureati in discipline inerenti all'attività istituzionale mediante il conferimento di borse di studio.
2. Il numero delle borse di studio da mettere a concorso, il loro importo e le discipline o i gruppi di discipline per le quali debbono essere assegnate, sono determinati da un decreto del Presidente dell'ASI, adottato in conformità alle disposizioni del Documento di programmazione delle attività di Alta Formazione deliberato del Consiglio di Amministrazione.

#### *Art. 2 - Bando di Selezione*

1. I bandi di selezione sono emanati con decreto del Direttore Generale. La pubblicità dei bandi di selezione avviene mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando medesimo, e, per intero, sul sito internet dell'ASI.
2. I bandi stabiliscono la durata e le modalità delle borse, la cui durata deve essere ricompresa tra uno e tre anni. La durata complessiva di ciascuna borsa, incluso gli eventuali rinnovi, non può superare i quattro anni.
3. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura.
4. Le borse non possono essere cumulate neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
5. Il bando dovrà contenere le seguenti indicazioni:
  - a) il titolo di studio, nonché i requisiti culturali e professionali;
  - b) il livello di conoscenza della lingua straniera, laddove richiesto ed in relazione al livello di destinazione dei vincitori del concorso;
  - c) il livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
  - d) i titoli valutabili. In ogni caso saranno valutati soltanto i titoli posseduti e materialmente prodotti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione;
  - e) il numero e tipo di prove, il punteggio attribuibile a ciascuna di esse, la votazione minima da conseguire per il superamento di ciascuna prova;
  - f) il responsabile del procedimento ed il responsabile del trattamento dei dati;
  - g) il termine di presentazione delle domande di partecipazione al bando di selezione;
  - h) lo schema di domanda di partecipazione al bando di selezione;
  - i) le modalità di pubblicazione della graduatoria dei vincitori;
  - j) tema e sede dell'attività;
  - k) programma all'interno del quale l'attività viene svolta;
  - l) numero delle borse di studio da conferire;



Regolamento per il Conferimento di Borse di Studio  
dell'Agenzia Spaziale Italiana  
approvato con deliberazione del CdA n. CdA20IX11/168/2013 del 15 gennaio 2013

- m) importo della borsa di studio, regime delle ritenute e modalità di erogazione;
  - n) durata del contratto, eventuali modalità di rinnovo;
  - o) eventuali soggiorni fuori dalla sede e all'estero con indicazione presunta della durata.
6. Sono conferite in seguito a selezioni pubbliche per titoli e colloquio.
7. Alle selezioni sono ammessi cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto nel bando e che siano in possesso di tutti gli altri requisiti eventualmente prescritti dai relativi bandi.

***Art. 3 - Fase valutativa ed adempimenti istruttori***

1. Le Commissioni esaminatrici delle selezioni sono nominate dal Direttore Generale e sono composte da tre membri, oltre al segretario. Possono essere nominati, in aggiunta, componenti esperti in materie specifiche.
2. Ai fini del giudizio di merito, la Commissione tiene conto dei titoli e del risultato colloquio, valutando l'attitudine a svolgere in genere i compiti di ricerca identificati nel bando di selezione.
8. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 (cento) punti, dei quali 60 (sessanta) riservati all'esame dei titoli e 40 (quaranta) alla valutazione del colloquio.
9. Saranno ammessi al colloquio i candidati che otterranno all'esame dei titoli una valutazione non inferiore a 36 (trentasei) punti. Il colloquio si intende superato con un punteggio non inferiore a 24/40.
10. Esaurita l'attività di valutazione, la Commissione Esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio totale conseguito da ciascun candidato e la trasmette al responsabile del procedimento, il quale, redige la graduatoria finale dei candidati, e provvede ad inoltrarla al Direttore, affinché quest'ultimo possa procedere all'approvazione della stessa ed alla proclamazione dei vincitori.
11. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia.
12. I nominativi dei vincitori sono pubblicati sul sito internet dell'ASI con le modalità stabilite dal bando o dall'avviso di selezione.

***Art. 4 - Conferimento delle Borse di Studio***

1. Successivamente alla comunicazione dell'esito della selezione, e nel limite dei posti messi a concorso, la borsa di studio è conferita attraverso la stipula di uno specifico contratto.
2. Le borse che si rendano disponibili per rinuncia dei vincitori possono essere assegnate ai successivi candidati risultati idonei nell'ordine della graduatoria.
3. Le borse sono conferite con provvedimento del Direttore generale.
4. Decadono da diritto alla borsa coloro che non facciano pervenire all'ASI, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione, dichiarazione di accettare la borsa stessa e coloro che, dopo averla accettata,



Regolamento per il Conferimento di Borse di Studio  
dell'Agenzia Spaziale Italiana  
approvato con deliberazione del CdA n. CdA20IX11/168/2013 del 15 gennaio 2013

non diano inizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'ASI agli studi inerenti alle ricerche in programma.

5. Al termine di ogni anno di studi gli assegnatari delle borse devono trasmettere al Direttore generale dell'ASI una particolareggiata relazione sull'attività svolta, vistata dal Tutor cui viene affidato il borsista.
6. L'assegnatario, che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alle attività previste può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del Direttore generale, su proposta del Tutor, dall'ulteriore godimento della borsa.

*Art. 5 - Importo della Borsa di Studio ed altri oneri*

1. L'importo lordo annuo delle borse di studio, comprensivo degli oneri a carico dell'ASI, è fissato dal Consiglio di Amministrazione. La liquidazione delle borse di studio ha cadenza mensile posticipata.
2. Oltre all'importo predetto, spettano al titolare della borsa di studio i compensi relativi al trattamento di missione prevista per il III livello professionale di cui al DPR 171/1991.

*Art. 6 - Abrogazione di norme e entrata in vigore*

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti dell'ASI relativi alle borse di studio.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul sito Internet dell'ASI.